

MARILISA D'AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, Cortina, 2020, pp. 345.

L'ultimo di libro di Marilisa D'Amico (ordinaria di diritto costituzionale e profettrice alla legalità, trasparenza e parità dei diritti presso l'Università degli Studi di Milano) esplora l'evoluzione della condizione giuridica femminile in Italia, a partire dal mondo classico, passando per i movimenti suffragisti dei primi del '900, l'assemblea costituente, le riforme degli anni '70 del secolo scorso, fino alla pandemia attualmente in corso.

D'Amico ricostruisce in modo puntuale, critico e disincantato la lunga strada verso l'eguaglianza e il superamento di stereotipi di genere, antichi, ma ancora ben radicati: primo tra tutti lo stereotipo di una differenza naturale, dagli immediati riflessi sociali e politici, strettamente correlata al ruolo riproduttivo, che fa delle donne oggetti di proprietà, «soggetti deboli, meritevoli di una tutela speciale» (44), oppure etere, corpi sessuati da esibire. I diversi temi affrontati nel volume – la rappresentanza politica, il lavoro, la libertà procreativa e riproduttiva, la comunicazione sessista, la violenza di genere, le discriminazioni multiple, il multiculturalismo, ma anche l'intelligenza artificiale – possono essere letti come altrettanti luoghi in cui gli stereotipi di genere hanno prodotto, e producono ancora, discriminazioni ai danni delle donne. Per ciascuno di tali ambiti, D'Amico analizza il modo in cui il diritto, o la sua interpretazione, hanno recepito, consolidato, questi stereotipi – si veda soprattutto il capitolo 2 – ma anche e soprattutto le normative italiane che, invece, hanno cercato di combattere tali discriminazioni, esaminandone nel dettaglio l'evoluzione, gli effetti, i limiti, e comparandole con normative straniere o sovranazionali spesso più avanzate.

Punto di riferimento costante è la Costituzione del 1948: il capitolo 3 ricostruisce in modo dettagliato e brillante il dibattito sulla parità giuridica femminile in seno all'Assemblea costituente, mostrando come esso sia sfociato in un testo non privo di «formule ambigue» – si pensi alla «essenziale funzione familiare» di cui all'art. 37 Cost. «In definitiva – scrive D'Amico – [...] consapevoli di dover “concedere” qualcosa le donne si adoperarono però in Costituente perché queste concessioni non fossero tali da incrinare il principio di eguaglianza e soprattutto precludere che l'auspicata evoluzione del sentire sociale potesse penetrare nella Costituzione riempiendola di significati ulteriori» (73). Come ben mostra D'Amico nei capitoli successivi, la storia diede ragione alle costituenti: il testo costituzionale, pur nelle sue imperfezioni, è stato interpretato alla luce di una evoluta coscienza sociale, rappresentando il punto di riferimento per una giurisprudenza costituzionale che, non senza battute d'arresto anche recenti, ha attuato il principio di eguaglianza sostanziale in temi centrali quali la procreazione, la rappresentanza politica e il lavoro.

Sotto il profilo metodologico, il testo si caratterizza per un approccio altamente innovativo, che potremmo definire «pragmatico». D'Amico parte, non da preconcetti o dottrine normative, bensì da problemi con-

creti – spesso fotografati da dati statistici – per esaminare nel dettaglio le discipline giuridiche che hanno cercato di risolverli, analizzandone i presupposti concettuali e ideologici e gli effetti pratici. Una rivoluzione metodologica che si traduce sul piano del contenuto in un’analisi tecnica e sofisticata, che consente all’autrice di affrontare in modo proficuo e originale anche temi profondamente divisivi all’interno delle stesse correnti giusfemministe, come le quote di genere e il multiculturalismo.

In conclusione, questo volume mostra come sia possibile prendere sul serio l’efficacia degli strumenti giuridici nel combattere le discriminazioni di genere, analizzando la potenzialità e i limiti delle differenti politiche normative, pur nella consapevolezza che «le norme non bastano, ma, per promuovere una parità effettiva, il cambiamento “formale” deve essere accompagnato da un processo “culturale” e “sostanziale”» (113). Il volume conferma non solo come gli studi di genere possano essere praticati in modo tecnico, lontano da ogni pregiudizio ideologico, ma anche e soprattutto quanto possano essere utili per indirizzare future politiche legislative. Infatti, come ben testimonia l’ultimo capitolo – dedicato alla condizione femminile durante l’emergenza da Covid-19 – la lotta per l’eguaglianza è tutt’altro che conclusa: le conquiste sono fragili ed esposte a un costante rischio di regresso. Con le parole conclusive di D’Amico, il «cammino verso la parità, verso la conquista dei diritti costituzionali è ancora lungo, fatto di luci ed ombre, di contraddizioni che dobbiamo imparare ad affrontare, in ogni fase della nostra vita, come della nostra storia» (329).

Francesca Poggi

FRANCESCO DE VANNA (a cura di), *Misure di sicurezza e vulnerabilità: la ‘detenzione’ in casa di lavoro*, Modena, Mucchi, 2020, pp. 120.

“L’ergastolo invisibile”. A proposito di case lavoro

I giudici inglesi hanno più volte statuito in materia di *whole tariff-order* – l’istituto equivalente all’ergastolo ostativo, la cui perpetuità esclude l’accesso alla liberazione condizionale – che le persone condannate a questa pena possono (o debbono) morire in carcere.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha costruito proprio la sua giurisprudenza in materia di risocializzazione delle persone detenute a partire dal caso *Vinter v. United Kingdom* (2013) e ha stabilito in numerose pronunce il rapporto di incompatibilità tra le norme della Convenzione Europea e il “fine pena mai”, ma ha anche escluso la conformità alla Convenzione EDU di un “fine pena...forse”, affermando il principio secondo cui l’ergastolano deve conoscere il momento a partire dal quale la sua condanna sarà *de facto* riducibile.

Il sistema di tutela della giurisprudenza di Strasburgo può considerarsi un fronte basilare nella progressiva affermazione dell’incostituziona-